



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PADOVA  
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3160/2022**  
promossa da:

**FALLIMENTO HOT FORM S.N.C. DI MARIOTTO ADRANO E C.**  
(C.F. 00621370287)

con il patrocinio dell'avv. PERAZZOLO SIMONE

ATTORE

contro

**SIENA NPL 2018 S.R.L.** (C.F.

con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in via telematica. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il Fallimento Hot Form s.n.c. (d'ora in avanti soltanto Hot Form) ha agito in giudizio contro Siena NPL 2018 allegando:

- di avere presentato nel dicembre del 2018 domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma



6 l.f. avanti il Tribunale di Padova;

- che nelle more della procedura concordataria Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria di svariate posizioni creditorie in sofferenza cedute da Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aveva presentato istanza di fallimento nei confronti della Hot Form per una debitoria complessiva di euro 1.287.148,38;

- che le procedure concorsuali erano state riunite;

- che la Hot Form aveva rinunciato alla domanda di concordato, in ragione della difficoltà di formulare un piano finanziariamente sostenibile, e il Tribunale di Padova con provvedimento del 09.05.2019 aveva dichiarato l'inammissibilità della procedura di concordato preventivo, disponendo la separazione della procedura per la dichiarazione di fallimento promossa da Siena NPL 2018;

- che a seguito delle trattative intercorse tra le parti Siena NPL 2018, con comunicazione del 27.05.2019, aveva accettato la proposta transattiva stragiudiziale formulata da Hot Form la quale prevedeva il pagamento a saldo e stralcio, in modo rateale, del minor importo di euro 230.000,00;

- che in data 27.05.2019 Siena NPL 2018 aveva depositato atto di desistenza dalla procedura per la dichiarazione di fallimento;

- che Hot Form dava parziale esecuzione all'accordo transattivo, corrispondendo l'importo di euro 185.000,00 (con versamenti effettuati in data 29 maggio 2019, 14 giugno 2019, 12 luglio 2019 e 9 agosto 2019) e che Siena NPL 2018, in data 16.12.2019, dichiarava risolto per inadempimento l'accordo transattivo;

- che a seguito di istanza di fallimento proposta dalla Procura della Repubblica, con sentenza del 28.09.2020 veniva dichiarato il Fallimento della Hot Form e dei soci illimitatamente responsabili.

Il Fallimento attore ha dunque agito per la



declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.f. dei pagamenti effettuati in favore di Siena NPL 2018 o, in subordine, per la revocatoria degli stessi ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f.

Costituitasi in giudizio, Siena NPL 2018 ha contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto e rappresentando, in particolare:

- che il fallimento della Hot Form era stato dichiarato sulla base di una valutazione di insolvenza del tutto autonoma rispetto a quella legata alla procedura concordataria del 2018;
- che nel caso di specie non potevano ritenersi ricorrenti i presupposti per l'applicazione del principio della consecuzione tra procedure concorsuali, codificato dall'art. 69 *bis* comma 2 l.f., ai fini delle domande di inefficacia e revocatoria proposte;
- che, peraltro, tale principio non risultava applicabile alla domanda di inefficacia ex art. 44 l.f.;
- che non sussistevano comunque i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree.

Dopo lo scambio delle memorie, la causa è passata in decisione.

.

### **1. Domanda di inefficacia ex art. 44 l.f.**

La domanda proposta in via principale dal Fallimento è infondata.

Sul punto è sufficiente osservare che l'art. 44 l.f. sancisce l'inefficacia, nei confronti dei creditori, di tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti «*dopo la dichiarazione di fallimento*».

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta abbia ricevuto i pagamenti oggetto della domanda attorea



prima della dichiarazione di fallimento - pronunciata con sentenza del 28.09.2020 - ossia nelle seguenti date: 29 maggio 2019, 14 giugno 2019, 12 luglio 2019 e 9 agosto 2019.

Difettano, pertanto, i presupposti di applicabilità dell'art. 44 l.f., considerato, peraltro, che l'art. 69 *bis* l.f. - che contempla il principio della consecuzione tra procedure concorsuali - si applica testualmente alle sole azioni previste dagli artt. 64,65,67,69 l.f., e non alla inefficacia ex art. 44 l.f.

**2. Domanda di revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f.**

Quanto alla domanda subordinata, la stessa è volta a ottenere la revocatoria dei predetti pagamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., in quanto «pagamenti di debiti liquidi ed esigibili» compiuti nei sei mesi anteriori alla data di dichiarazione del fallimento.

Nel caso di specie risulta provato in via documentale (o comunque pacifico perché non contestato):

- il deposito avanti il Tribunale di Padova, da parte della Hot Form, di una domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma 6 l.f.; deposito effettuato in data 7.12.2018;
- il deposito in data 5.9.2018, da parte di Siena NPL 2018, di istanza di fallimento nei confronti della Hot Form per una debitoria complessiva di euro 1.287.148,38;
- la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato con provvedimento del 09.05.2019 del Tribunale di Padova, a seguito della rinuncia al concordato in bianco depositata dalla società;
- il deposito in data 27.05.2019, da parte di Siena NPL 2018, di atto di desistenza dalla procedura per la dichiarazione di fallimento, atteso l'intervenuto accordo stragiudiziale con la debitrice, che



prevedeva il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di euro 230.000,00;

- l'adempimento parziale dell'accordo da parte della Hot Form;

- la dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, con sentenza del 28.09.2020, su istanza proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

Al fine di vagliare la fondatezza della domanda proposta dal Fallimento è necessario verificare se nel caso di specie possa farsi applicazione del principio della consecuzione tra le procedure concorsuali - previsto dall'art. 69 *bis* l.f., in base al quale «*Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese*» -, facendo così retroagire gli effetti della sentenza di fallimento del 28.09.2020 alla data di presentazione (*rectius* di pubblicazione nel registro delle imprese) della domanda di concordato preventivo (7.12.2018).

In mancanza, infatti, non potrebbero dirsi integrati i presupposti dell'art. 67, comma 2, l.f., posto che i pagamenti revocandi risultano essere stati effettuati al di fuori del c.d. periodo sospetto di sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (29 maggio 2019, 14 giugno 2019, 12 luglio 2019 e 9 agosto 2019).

In via generale va osservato che, sulla base del richiamato principio, ove alla procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria fallimentare, con la conseguenza che il *dies a quo* del periodo sospetto deve essere retrodatato al momento della domanda di concordato.



In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, «ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda»; «tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure» (Cass. n. 215/22).

Peraltro, «il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata» (Cass. n. 215/22).

Tanto chiarito, va osservato che nel caso di specie sussistono plurimi elementi che inducono a ritenere che il fallimento dichiarato nel settembre del 2020 sia ricollegabile al medesimo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato preventivo.

Infatti:

- è indubbio che nell'autunno del 2018 sussistesse uno stato di crisi conclamata della Hot Form, come risulta dal deposito di istanza di fallimento da parte della stessa Siena NPL 2018 e dalla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della società; peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e l'estinzione del procedimento fallimentare non sono ricollegabili all'assenza di insolvenza della società, ma alla volontà delle stesse parti;



- lo stato di insolvenza della società risulta essersi acuito successivamente, come testimoniato dalla rinuncia al concordato in bianco motivata dalla impossibilità di formulare un piano finanziariamente sostenibile e dall'inadempimento all'accordo transattivo concluso con Siena NPL 2018;
- dai bilanci di esercizio relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 emerge, inoltre, la sostanziale identità della consistenza economica della società: in particolare, già nel 2018 risultava un patrimonio netto negativo pari a euro 33.426.421,24, mentre nel 2020 la società Hot Form S.n.c. risultava avere un patrimonio netto negativo di euro 35.561.478,31; i dati relativi agli elementi attivi e passivi risultano sostanzialmente sovrapponibili nei bilanci del 2018 e del 2020;
- negli anni 2018 e 2019 la società ha ridotto progressivamente la forza lavoro sino ad arrivare ad una sola unità, cessata nel 2019;
- non vi è alcun significativo elemento che dimostri che la società fosse riuscita a far fronte alla crisi che la affliggeva nel 2018, "risanando" i bilanci per poi ricadere in una nuova ed autonoma situazione di insolvenza.

Sulla base di tali elementi deve ritenersi che, nonostante lo iato temporale intercorso tra la presentazione della domanda di concordato in bianco e il deposito della sentenza di fallimento, lo stato di crisi che affliggeva la società nel 2018 sia il medesimo che ha portato alla dichiarazione di fallimento del 2020, non ravvisandosi alcun concreto elemento che possa dimostrare una "frattura" tra le due procedure tale da indicare che la decozione che ha portato al fallimento fosse originaria e autonoma rispetto a quella già esistente nel 2018.

Il termine previsto dall'art. 67, comma 2, l.f. può dunque farsi retroagire al dicembre del 2018, in



forza del principio della consecuzione tra le procedure concorsuali. Considerato che i pagamenti oggetto di revocatoria sono stati effettuati dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo (29 maggio 2019, 14 giugno 2019, 12 luglio 2019 e 9 agosto 2019) deve, *a fortiori*, ritenersi applicabile il disposto dell'art. 67, comma 2, l.f., che prevede la revoca dei pagamenti intervenuti sino a sei mesi prima la dichiarazione di fallimento.

Quanto alla *scientia decoctionis* in capo alla convenuta, della stessa non può ragionevolmente dubitarsi se si tiene conto della presentazione, da parte della stessa Siena NPL 2018, dell'istanza di fallimento nei confronti della Hot Form nell'autunno del 2018, nella quale si dà atto della «ormai cronica impossibilità dell'obbligata di far fronte agli impegni assunti».

In conclusione, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 67, comma 2, l.f. per la revoca dei pagamenti oggetto di causa. In ragione della inefficacia di tali pagamenti, la convenuta va condannata alla restituzione di euro 185.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. dei pagamenti del 29.05.2019 di € 50.000,00, del 14.06.2019 di € 45.000,00, del 12.07.2019 di € 45.000,00, del 09.08.2019 di € 45.000,00 effettuati da Hot Form S.n.c. in favore di Siena NPL 2018 S.r.l.
2. CONDANNA Siena NPL 2018 S.r.l. al pagamento di euro 185.000,00 in favore del Fallimento attore,



oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.

3. CONDANNA Siena NPL 2018 S.r.l. al rimborso delle spese di lite in favore del Fallimento attore, che si liquidano in: euro 786,00 per spese specifiche; euro 14.103,00 per compensi; oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.

Così deciso in Padova, in data 19/06/2023

Il Giudice  
Alberto Stocco

